

REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2) l'articolo 29 è modificato come segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

a) nel paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

«b) per la Germania

le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:

considerando quanto segue:

(1) Occorre completare l'elenco delle menzioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione ⁽²⁾ inserendovi le menzioni corrispondenti utilizzate dalla Danimarca.

— "Qualitätswein",

(2) Occorre adattare l'elenco delle menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 e all'allegato III del medesimo regolamento per tener conto delle menzioni corrispondenti utilizzate dalla Germania, dalla Slovenia e dalla Slovacchia.

— "Prädikatswein", unita ad una delle seguenti menzioni: "Kabinett", "Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" o "Eiswein",

(3) Tenuto conto del fatto che la Germania ha modificato la propria legislazione con effetto dal 1° agosto 2007, le modifiche previste dal presente regolamento per il suddetto Stato membro devono essere anch'esse applicabili a decorrere da tale data al fine di evitare perturbazioni degli scambi a livello comunitario.

— "Qualitätswein mit Prädikat", unita ad una delle seguenti menzioni: "Kabinett", "Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" o "Eiswein" fino al 1° agosto 2009;

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002.

b) nel paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) per la Slovenia:

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

— "kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom" o "kakovostno vino ZGP"; queste menzioni possono essere seguite dalla dicitura "mlado vino",

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

— "vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem", "vino PTP" o "renome",

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

— "vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom", "vrhunsko vino ZGP" o "eminentno"; questa menzione può essere accompagnata dalle diciture "pozna trgateg", "izbor", "jagodni izbor", "suhi jagodni izbor", "ledeno vino", "vino iz sušenega grozdja", "arhivsko vino", "arhiva", "starano vino" o "slamno vino";

1) nell'articolo 28, il seguente trattino è aggiunto al primo comma:

c) nel paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«— "regional vin" per i vini da tavola originari della Danimarca.»;

«p) per la Slovacchia:

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:

⁽²⁾ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/2007 (GU L 272 del 17.10.2007, pag. 23).

— "akostné víno",

- “akostné víno s prívlastkom” unita a “kabinetné”, “neskorý zber”, “výber z hrozna”, “bobulový výber”, “hrozienkový výber”, “cibébový výber”, “slamové víno”, “ľadový zber”,

nonché le seguenti diciture:

- “esencia”,
- “forditáš”,
- “másľáš”,
- “samorodné”,
- “výberová esencia”,
- “výber ... putňový”, completata dalle cifre 3-6.;

d) nel paragrafo 2, è soppressa la lettera a);

e) nel paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«j) per la Slovacchia

- “sekt vinohradníckej oblasti”,
- “pestovateľský sekt”;

3) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e l'articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1° agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, le righe relative alla Germania sono sostituite dalle seguenti:

«GERMANIA					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein mit Prädikat (*)/Q.b.A. m. Pr./Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco	—	Svizzera
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco	—	Svizzera
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Menzioni di cui all'articolo 28					
Landwein	Tutti	VDT con IG	Tedesco		
Menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23					
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco		
Klassik o Classic		V.q.p.r.d.	Tedesco		
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco		

(*) Questa menzione tradizionale specifica può essere utilizzata per il vino imbottigliato anteriormente al 1° agosto 2009.»